

allegato "B" al numero 22051 di raccolta

STATUTO

Titolo I - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1)

"COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE"

Ai sensi delle disposizioni vigenti è costituita una Fondazione avente la caratteristica di Ente Terzo Settore denominata:

"Casa di Riposo della Parrocchia di San Frediano in Forcoli - ETS".

La fondazione è regolata dalla normativa civilistica di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile.

La Fondazione dovrà usare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente Terzo Settore" o l'acronimo ETS.

Art. 2)

"SEDE"

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Palaia (PI), Frazione Forcoli, Via Giovanni XXIII, n. 21.

La Fondazione potrà istituire, su delibera del consiglio di amministrazione, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, per l'esercizio delle attività statutarie.

Art. 3)

"DURATA"

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

Titolo II - Scopo - Oggetto

Art. 4)

"SCOPO"

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, è apolitica e apartitica. Trae ispirazione dal vangelo di Nostro Signor Gesù Cristo e dalla dottrina sociale della chiesa cattolica. Nessuna fede politica o religiosa può essere imposta ai beneficiari delle proprie attività.

Art. 5)

"ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE"

La Fondazione ha per oggetto l'attività di:

- gestione di servizi socio-sanitari e educativi;
- gestione, in qualità di ente ausiliario, di programmi terapeutici e riabilitativi finalizzati all'assistenza, al recupero ed al reinserimento sociale dei soggetti svantaggiati di cui al primo comma dell'art. 4 legge 8.11.1991 n. 381;
- assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- gestione di servizi di trasporto di emergenza e non;
- allestimento e gestione di strutture per accoglienza di

persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi

integrati per residenze protette;

- gestione di servizi di riabilitazione e rieducazione;
- gestione di centri diurni ed altre strutture a carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

- formazione e consulenza professionale di psicologia e scienza dell'educazione, attività integrative scolastiche e occupazionali, sia nei confronti delle medesime persone in condizioni di svantaggio che, residualmente, nei confronti di persone che non versino in tali condizioni, o che siano comunque indispensabili per la buona riuscita del programma didattico-formativo reso nei confronti degli svantaggiati;

- sensibilizzazione e animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole, attenta e disponibile all'accoglienza di persone in stato di bisogno;

- promozione e rivendicazione all'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti. Il tutto nei limiti di quanto previsto dall'arti 5 del D. Lgs. 117/2017, come modificato dal D. Lgs. 105/2018, in particolare dalle lettere a), b), c) ed l).

Le attività elencate possono essere svolte dalla Fondazione mediante strutture dalla medesima gestite stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, anche in regime di convenzione con Enti pubblici.

La Fondazione potrà svolgere qualunque altra attività socio-sanitaria ed educativa e qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, artigianale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente sia direttamente, attinenti ai medesimi.

Nell'esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse, la Fondazione potrà agire in parallelo con le organizzazioni similari esistenti e costituenti, al fine di meglio garantire la tutela dei diritti dei sofferenti e delle persone deboli.

La Fondazione potrà infine svolgere la propria attività anche nei confronti di persone che non versino in condizioni di svantaggio, quando ciò permetta o comunque favorisca il recupero, il reinserimento, la cura, l'apprendimento, la crescita culturale e sociale, o anche solo la tutela delle persone svantaggiate.

Nell'esercizio delle proprie attività istituzionali e connesse, la Fondazione potrà deliberare l'affiliazione ad altri enti ed organismi con finalità analoghe alle proprie, con i quali ricercare momenti di confronto e di collaborazione, al fine di un più proficuo impegno nella

realizzazione di attività e iniziative comuni, che permettano il migliore conseguimento del suo scopo sociale.

In via subordinata, la Fondazione ha per oggetto l'attività di istruzione, tutela dei diritti civili, gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; può svolgere, comunque, tutte le attività connesse a quella istituzionale. Alla Fondazione è comunque vietato svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette o da quelle che la legge riserva espressamente alle "ETS", fatta eccezione per le attività a queste direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla normativa di riferimento.

#### Titolo III - Organi

##### Art. 6)

##### "ORGANI DELLA FONDAZIONE"

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente della Fondazione;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Segretario;
- L'Economo;
- L'Organo di controllo.

Le funzioni di segretario e di economo possono essere esercitate dalla stessa persona.

##### Art. 7)

##### "IL PRESIDENTE"

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Vescovo della Diocesi di San Miniato,

Ai fini di una illuminata scelta del Presidente della Fondazione da parte dell'Ordinario Diocesano, il C.d.A. presenta una lista di almeno 3 persone.

Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto, solo per un ulteriore periodo di cinque anni. Gli eventuali due mandati devono essere consecutivi.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, nei confronti dei terzi ed in giudizio, con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente:

1. Esercita l'alta sorveglianza sull'andamento della Fondazione.
2. Può nominare procuratori speciali determinandone le attribuzioni e ne stabilisce il compenso.
3. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione determinandone la data e l'ordine del giorno da discutere nelle sedute. Qualora non specificato, le sedute si tengono presso la sede della Fondazione.
4. Promuove le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, verifica l'esecuzione delle medesime e delle direttive generali impartite.
5. Esercita le funzioni di ordinaria amministrazione e quelle

di straordinaria amministrazione a lui delegate dal Consiglio

di amministrazione

6. Controlla e verifica l'operato del personale della struttura operativa e formula le specifiche direttive amministrative e di ordine operativo che il personale deve seguire nello svolgimento del proprio operato.

7. Adotta tutti i provvedimenti previsti dalla normativa delle leggi nazionali, regionali, dello statuto e dei regolamenti.

8. Cura l'osservanza dello statuto e ne promuove l'esecuzione.

9. Adotta i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse dell'Ente, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di amministrazione medesimo che deve essere convocato entro 15 giorni successivi.

10. Stipula e sottoscrive contratti, accordi e convenzioni.

11. Dispone direttamente ed in autonomia nei limiti delle esigenze di bilancio spese ed assume impegni economici anche tramite convenzioni con Enti - soggetti terzi, compartecipazioni a progetti ed iniziative - anche promossi da Enti e realtà terze - che si ispirano alle finalità statutarie, nel limite massimo di 3.000,00 euro annuali, senza necessità di approvazione, autorizzazione o ratifica del Consiglio di amministrazione. Tali spese saranno tuttavia comunicate nella prima riunione del C.d.A. A tal motivo sia istituito nel bilancio una apposita voce di previsione annuale

12. Sottopone all'esame del Consiglio di amministrazione i bilanci, i programmi e gli obiettivi della Fondazione

13. Propone al Consiglio la nomina e la revoca del responsabile in ambito sanitario della struttura operativa.

14. Tiene i rapporti con enti terzi pubblici e privati, con istituti di credito e risparmio con deposito di firma.

15. Presenta all'approvazione del Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo, il conto consuntivo e il programma annuale nei termini di cui al presente statuto

16. Sottopone al Consiglio di amministrazione ogni nuova iniziativa volta al miglioramento dell'attività istituzionale della casa di riposo.

17. Previa deliberazione del Consiglio di amministrazione può delegare un consigliere alla trattazione di singoli affari in forma permanente od occasionale.

18. Può delegare singole funzioni al Vice Presidente, il quale in caso di assenza o impedimento del Presidente ne svolge i compiti.

19. Relaziona annualmente all'Ordinario della Diocesi di San Miniato, sull'andamento gestionale ed economico - finanziario della Fondazione.

20. Per le spese sostenute nello svolgimento di tale peculiare attività, il Consiglio di amministrazione determina l'entità del rimborso al Presidente della Fondazione, nei limiti di legge, dei regolamenti e delle possibilità di

bilancio, tenuto conto del carattere di volontariato del servizio. E' vietata comunque e sempre, la corresponsione ai componenti di Organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal DPR numero 645/1994 e dal D.L. numero 239/1995, convertito nella Legge numero 336/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8)

"II Consiglio di Amministrazione"

La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette Consiglieri per la durata di cinque anni e possono essere rinominati.

Il Parroco o l'Amministratore Parrocchiale pro-tempore della Parrocchia di San Frediano in Forcoli fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione.

Il Vescovo della Diocesi di San Miniato, nomina tre componenti del Consiglio d'Amministrazione, fra i quali sceglie il Presidente; altri due membri sono cooptati da una lista di almeno sei nominativi presentati dal Consiglio Pastorale della parrocchia di San Frediano in Forcoli.

Quale forma di valorizzazione della partecipazione dei lavoratori alla scelta delle cariche sociali, ai sensi della riforma del Terzo settore, il Direttore della Fondazione fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. Fatta salva la necessità di avere preventiva licenza da parte dell'Ordinario Diocesano per gli atti di straordinaria amministrazione e per tutti quegli atti o gruppi di atti che implicano impegni di pagamento superiori a venti mila euro.

Il Consiglio di amministrazione provvede al perseguimento dello scopo della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio, in osservanza delle norme di legge.

Il Consiglio, di Amministrazione può compiere gli atti utili ed opportuni per il perseguimento delle finalità della Fondazione, oltre che relativi all'amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni, all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi, ai rapporti con il personale.

In particolare, e senza che l'esemplificazione costituisca limitazione ai poteri, il Consiglio di Amministrazione:

a) approva le direttive generali ed i programmi che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;

b) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale;

c) nomina l'organo di controllo;

d) vigila e controlla l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego

dei contributi;

e) delibera le eventuali modifiche al presente statuto, ad eccezione dello scopo disposto dai Fondatori e della destinazione a tale scopo di tutto il patrimonio inizialmente conferito e successivamente acquisito, tali modifiche dovranno essere approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri ed avere la preventiva approvazione da parte dell'Ordinario Diocesano.

f) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dalla legge;

g) compila i regolamenti interni previsti dallo statuto;

h) delibera la stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività della Fondazione; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

i) concorre a gare di appalto per opere o servizi inerenti l'attività della Fondazione e delibera la stipula dei relativi contratti;

j) delibera la concessione di avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da parte degli enti cui la Fondazione aderisca;

k) delibera il conferimento di procure, sia generali sia speciali per singoli atti o per categorie di atti;

l) assume e licenzia il personale della Fondazione; fissandone le mansioni e le retribuzioni;

m) delibera sugli oggetti di cui all'art. 4) del presente statuto;

n) delibera l'accettazione delle donazioni e dei lasciti, gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili, nonché la loro utilizzazione;

o) provvede, alla destinazione o alla copertura, rispettivamente dell'avanzo o del disavanzo di gestione, tenendo conto di quanto previsto dal presente statuto, disponendo, in proposito, il più conveniente e sicuro impiego dei fondi e gli acquisti da effettuare con i medesimi;

p) determina i poteri ed i compiti che ritiene di delegare;

q) stabilisce le eventuali indennità dei membri del Consiglio di Amministrazione, eventualmente maggiorate per quegli amministratori che sono investiti di particolari compiti;

r) nomina il proprio segretario;

s) determina gli emolumenti dei suoi membri che, comunque,

non potranno essere superiori al compenso massimo previsto

per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni, secondo quanto disposto nella relativa tariffa professionale.

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di nominare consigli scientifici, comitati direttivi ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi. Il finanziamento delle attività svolte dai suddetti organismi viene deliberato annualmente dal consiglio di amministrazione. Può, altresì, nominare nel suo seno amministratori delegati con particolari funzioni quali i rapporti con le Aziende Sanitarie Locali, i rapporti con il personale o per altri settori che il consiglio di amministrazione ritenesse opportuno delegare. Agli amministratori delegati spetta, la firma sociale e la legale rappresentanza della Fondazione per le operazioni inerenti.

Art. 9)

#### "IL SEGRETARIO"

Il Segretario della Fondazione è anche il Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Egli è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno. Il Segretario dura in carica per cinque anni e può essere rinominato. Il tutto salvo dimissioni o revoca per giusta causa da parte del consiglio di amministrazione.

Il Segretario provvede al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione, a titolo esemplificativo:

- a) redige i verbali del Consiglio di Amministrazione;
- b) predispone lo schema di bilancio consuntivo e preventivo;
- c) conserva gli atti della Fondazione;
- d) assiste il Presidente e il Vicepresidente nell'esercizio delle loro funzioni;
- e) esercita ogni altra competenza rimessagli di volta in volta dal Presidente.

Il Segretario risponde del suo operato di fronte al Presidente.

Art. 10)

#### "L'ECONOMO"

L'economo svolge le seguenti funzioni:

- a) sovrintende all'amministrazione finanziaria della Fondazione;
- b) provvede alla riscossione di eventuali contributi e delle rette corrisposte dai ricoverati presso la Casa di Riposo e ne rilascia quietanza;
- c) tiene il rendiconto delle entrate e delle uscite;
- d) al medesimo spetta la firma disgiunta per tutti gli ordinativi di pagamento e per le operazioni bancarie di prelevamento e versamento in genere;
- e) firma la corrispondenza corrente.

Art. 11)

## "ORGANO DI CONTROLLO - CONTROLLO DEI CONTI"

Il controllo dei conti può essere affidato e svolto, a scelta e per decisione del Consiglio di Amministrazione su proposta del presidente tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, oppure, in alternativa, da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un revisore legale (o una società di revisione) con funzione - nei casi consentiti dalla legge - anche di revisione legale dei conti.

Il rapporto con la Fondazione è di tipo libero - professionale. Nella delibera di nomina viene determinato anche il compenso. Il compenso è determinato nei limiti massimi di cui ai decreti legge 21/6/1995, numero 236, 21/6/1995, numero 239, convertiti dalla legge di conversione 3 agosto 1995, numero 336 e ss. mm. . Esercita tutti i controlli previsti dalla legge ed accerta la regolare tenuta della contabilità. Assiste obbligatoriamente alle riunioni del Consiglio di amministrazione riguardanti l'esame del bilancio di previsione e del conto economico. Inoltre, dietro motivata richiesta del Presidente e/o del Direttore amministrativo, è tenuto a parteciparvi ogni qualvolta la sua richiesta sia ritenuta opportuna. Inoltre, il revisore dei conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione ed in particolare:

- può prendere conoscenza di tutte le documentazioni che gli devono essere messe a disposizione su semplice richiesta;
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettuando verifiche di cassa;
- a richiesta formula pareri su questioni contabili di particolare rilevanza.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa comunque riferimento alla normativa tempo per tempo prevista in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.

### Titolo IV - Patrimonio

#### Art. 12)

#### "PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE"

Il patrimonio della Fondazione non ha un valore inferiore al minimo richiesto dall'art. 22 comma 4 del D. Lgs: n. 117 del 03/07/2017 per l'iscrizione al R.U.N.T.S., nella sezione "g" "Altri Enti del terzo settore".

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione originario formato dai conferimenti in denaro e da beni mobili ed immobili effettuati dai fondatori, nonché dai successivi incrementi, a qualsiasi titolo, dello stesso;
- b) dai risultati derivanti dalla gestione, se non diversamente utilizzati dal Consiglio di amministrazione;

c) dai beni mobili ed immobili acquistati dalla Fondazione con proprie disponibilità,

d) da eventuali donazioni, lasciti testamentari e contribuzioni straordinarie effettuate da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, organi dello Stato, Regioni, organi comunitari ed internazionali, qualsiasi altro ente o associazione in genere, e da tutti i beni che, comunque, pervenissero alla Fondazione per atto di liberalità;

e) da entrate provenienti dall'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse;

f) in generale da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare l'attivo sociale nel rispetto della legislazione vigente.

In proposito la Fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividono gli scopi, mantenendosi, tuttavia, sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

Gli amministratori devono curare l'osservanza delle predette regole e possono anche decidere l'investimento più proficuo del patrimonio della Fondazione, per la parte non compresa nella dotazione iniziale, così come individuata nell'atto costitutivo dai fondatori.

Le rendite e le risorse della Fondazione, devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi.

Il patrimonio della Fondazione può essere devoluto a favore di altri Enti del terzo settore che abbiano finalità analoghe. Per lo svolgimento delle attività volte al conseguimento delle proprie finalità statutarie la Fondazione utilizza:

a) i redditi derivanti dal suo patrimonio;

b) i contributi comunitari, statali, regionali e di enti locali, nonché tutti i proventi afferenti alle attività proprie;

c) ogni eventuale altro contributo o provento devoluto alla Fondazione da parte di enti pubblici e di privati approvato dal Consiglio di Amministrazione.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ETS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltanto nell'ambito dei propri affiliati e sostenitori, la Fondazione potrà effettuare la raccolta di prestiti, fruttiferi o infruttiferi, da disciplinarsi con apposito regolamento.

E' peraltro tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Fondazione per agevolare il conseguimento dello scopo

sociale e la realizzazione dell'oggetto si propone di

costituire fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione e il potenziamento delle strutture dalla medesima utilizzate per l'esercizio delle sue attività.

Titolo V - Esercizio finanziario, Inventari, Bilanci

Art. 13)

#### "ESERCIZIO FINANZIARIO"

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il trenta aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, secondo le forme e con le modalità previste dalla legge.

Il Consiglio deve inoltre approvare entro il trentuno dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario successivo.

La Fondazione persegue finalità di pareggio del proprio bilancio, tuttavia gli eventuali utili o avanzi di gestione che si verificassero dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, con preferenza assoluta per la destinazione dei medesimi al finanziamento di progetti di ampliamento e di potenziamento della capacità e qualità ricettiva della Casa di Riposo, nonché all'acquisto di attrezzature e macchinari utili e/o necessari per rendere più efficienti i servizi assistenziali prestati.

In proposito il bilancio preventivo annuale della Fondazione deve essere deliberato in pareggio.

Gli organi di amministrazione della Fondazione non possono assumere impegni di spesa inerenti le disponibilità di bilancio, se non previo reperimento della copertura finanziaria corrispondente. Eventuali disavanzi, derivanti da eventi imprevedibili, dovranno obbligatoriamente essere ripianati entro i due esercizi successivi.

Titolo VI - Scioglimento e Liquidazione

Art. 14)

#### "LO SCIoglimento E LA LIQUIDAZIONE"

La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art.27 del c.c.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'art. 27 menzionato.

Le delibere di estinzione saranno valide con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio di amministrazione.

In caso di estinzione della Fondazione il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare sarà devoluto a favore di altri Enti del terzo settore con finalità analoghe di ispirazione cattolica, in particolare ad Enti del Terzo Settore che

afferiscano all'Autorità Diocesana.

Titolo VII - disposizioni generali

Art. 15)

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, come modificato dal D. Lgs. 105/2018 e tutte le norme emanande in materia.

F.TO - SOLDANI EMILIO - DON ANGIOLO FALCHI - BERTOLINI  
KATIUSCIA - MARTA FONTANELLI - CLAUDIO NESI - SABRINA  
CASAROSA NOTAIO segue sigillo.

E' conforme all'originale sottoscritta a norma di legge  
San Miniato \_\_\_\_\_